

CONVENZIONE  
TRA

**l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Federico II"** nella persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo VIGGIANI, domiciliato per la carica presso la sede dell' Azienda in Napoli alla Via Pansini n° 5 – 80131, P.I. e CF 06909360635, di seguito denominata **A.O.U.**

E

**l'Associazione ARCOBALENO DELLA VITA onlus**, nella persona del Presidente Imma Pastena, con sede in Napoli alla Via G. Carafa n° 4 – 80141, C.F. 95132700634, di seguito denominata **Associazione.**

PREMESSO CHE:

- ai sensi della vigente normativa l'attività di volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;
- per le suddette finalità le organizzazioni di volontariato possono svolgere le proprie attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
- l' Associazione svolge attività di volontariato in favore di minori, giovani, donne, disabili ed anziani, per far fronte ai bisogni degli stessi, onde offrire loro un valido aiuto e sostegno;
- la stessa intende svolgere attività di volontariato in favore dei pazienti dell'A.O.U. Federico II, conformemente alle direttive fornite dal personale sanitario, per far fronte ai bisogni sociali e di relazione degli stessi.

Tutto quanto premesso, le Parti

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

### Art. 1

l'Associazione, iscritta nel registro regionale del volontariato, così come disposto con Decreto Dirigenziale Regionale n. 1033 del 14.12.2012, si impegna a fornire l'attività volontaria dei propri soci a sostegno di pazienti ricoverati ed in visita presso l'A.O.U., in conformità con lo Statuto dell'Associazione, al fine di:

- rendere un servizio qualificato, spontaneo e gratuito;
- assicurare una presenza amichevole ai malati ed ai loro familiari;
- apportare le proprie competenze, anche per eventuali attività socializzanti, ludiche, di supporto riabilitativo e quant'altro possa rilevarsi utile, al fine di dare un valido sostegno ai degenti;
- svolgere ogni altra attività conforme a quanto previsto dallo Statuto associativo e compatibile con l'attività e l'assistenza ospedaliera, senza arrecarvi intralcio.

Il Responsabile della Convenzione, per l'Associazione è il Presidente dell'Associazione sopra indicata.

### Art. 2

L'attività di volontariato viene svolta secondo le modalità e presso le strutture che saranno stabilite con accordo tra il Presidente dell'Associazione e l'A.O.U.. A tal fine andranno comunicati, alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria, i nominativi degli iscritti all'Associazione che potranno svolgere la predetta attività all'interno dell'Azienda, affinché agli stessi venga concesso libero accesso nelle strutture ospedaliere.

L'Associazione si impegna a far rimanere inalterato il numero degli iscritti, autorizzati allo svolgimento di attività di volontariato all'interno dell'A.O.U., per il quale va effettuato il rimborso delle spese assicurative di cui al successivo art. 6, ovvero ad acquisire preventiva autorizzazione in caso di variazione dello stesso.

Il personale volontario autorizzato ad accedere nell'A.O.U. sarà identificato per mezzo di apposito cartellino di riconoscimento, stampato a cura dell'Associazione, da apporre, in modo visibile, sugli indumenti al fine di evitare qualsiasi abuso.

L'Associazione si impegna a svolgere la propria attività di volontariato al fine di arrecare un utile sostegno psico-sociale a favore dei pazienti e per il miglioramento della qualità delle prestazioni rese agli utenti, con esclusione di qualsiasi attività sanitaria sui pazienti stessi.

#### Art. 3

L'attività di volontariato non potrà essere svolta da:

- 1) coloro che abbiano perso la loro qualità di iscritti all'Associazione; l'Associazione, in proposito, si impegna a notificare alla Direzione Aziendale qualsiasi mutamento della condizione suddetta;
- 2) coloro che non abbiano rispettato gli obblighi dello Statuto dell'Associazione e della presente Convenzione;
- 3) coloro che, con i loro comportamenti, abbiano portato nocimento al prestigio o alla regolare attività dell' Azienda;
- 4) coloro che non abbiano rispettato gli obblighi di riservatezza, di cui alla vigente normativa.

#### Art. 4

L'Associazione si impegna a garantire la professionalità del proprio personale, anche realizzando, in proprio ed a proprie esclusive spese, attività formative e/o di aggiornamento dei volontari.

I volontari dovranno:

- a) osservare l'assoluta riservatezza in ordine alle notizie apprese nel corso della loro attività ed astenersi dal consultare documenti sanitari, conformemente alle vigenti norme in materia di privacy;
- b) attenersi, nello svolgimento delle loro attività, alle indicazioni del Responsabile della Struttura presso la quale sono destinati a prestare la loro attività, nonché a quelle del Responsabile dell' Associazione;
- c) astenersi dal prestare qualsiasi forma di assistenza sanitaria nei confronti dei soggetti ricoverati;
- e) non arrecare intralcio alle attività assistenziali.

#### Art. 5

Gli associati dell'Associazione potranno prestare la loro opera, negli orari concordati tra la Direzione Sanitaria, i Responsabili delle Strutture ed il Presidente dell'Associazione, al fine di non creare ostacoli o disfunzioni al servizio.

La Direzione Sanitaria vigilerà d'intesa con i Responsabili delle strutture ed il Presidente dell'Associazione sull'attività di volontariato, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione.

A tal fine, i Responsabili delle Strutture potranno relazionare alla Direzione Sanitaria sull'andamento delle attività del personale volontario suddetto.

#### Art. 6

Ai sensi della Legge n.266/1991, l'Associazione assicura i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La suddetta assicurazione è requisito fondamentale per l'efficacia del presente atto.

Ai sensi dell' art. 7 della suindicata normativa, gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al presente articolo sono a carico di questa A.O.U.

Il rimborso degli oneri assicurativi avverrà entro 60 giorni dalla formale richiesta avanzata dall'Associazione, recante in allegato copie della polizza stipulata e della quietanza del premio pagato.

#### Art. 7

Le parti si impegnano a garantire, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano la qualità del servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

Le parti contraenti si riservano la facoltà, per effetto di disposizioni normative statali o regionali che dovessero intervenire in materia o per comune volontà, di poter modificare la presente convenzione.

#### Art. 8

La convenzione ha la durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data della stipula.

La stessa potrà essere rinnovata solo a seguito di formale richiesta.

E' ammessa l'eventuale risoluzione anticipata, da richiedersi da uno dei contraenti con almeno 30 gg. di preavviso a mezzo raccomandata A.R., con decurtazione del rimborso effettuato per le spese assicurative, relativo al periodo di riferimento.

#### Art. 9

La presente convenzione potrà essere sottoposta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della richiedente Associazione che la assume.

#### Art. 10

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Napoli, lì

Per l'Associazione Arcobaleno della Vita

F. to Il Presidente

Imma PASTENA

Per l'AOU Federico II

F. to Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo VIGGIANI